N. **5324-3453-4600-5210-5540-**A

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

N. 5324

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(ANDREATTA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(BASSANINI)

E CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(FANTOZZI)

—

Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri e per il personale militare del Ministero della difesa

Presentato il 20 ottobre 1998

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 3 febbraio 1999, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 5324 e di richiedere di essere autorizzata a riferire oralmente.

E

PROPOSTE DI LEGGE

n. 3453, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GALATI, BASTIANONI, CESARO, CUSCUNÀ, DE FRANCISCIS, DEL BARONE, DIVELLA, FILOCAMO, FINO, LUCCHESE, MANCUSO, MANZIONE, MARINACCI, OSTILLIO, PIVA, RICCIO, RUSSO, ZACCHERA, ALEFFI, ALEMANNO, FABRIS, NOCERA, SANZA, COSENTINO, MICHELINI

Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia

Presentata il 20 marzo 1997

n. 4600, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOLENA, MASSA

Disposizioni per la determinazione del trattamento economico del personale appartenente alla carriera prefettizia

Presentata il 24 febbraio 1998

n. 5210, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PALMA, CERULLI IRELLI, PISTELLI

Legge quadro sul funzionario di Governo nel territorio nazionale

Presentata il 31 agosto 1998

n. 5540, d'iniziativa del deputato GASPARRI

Delega al Governo per il riordino della carriera prefettizia

Presentata il 22 dicembre 1998

(Relatore: **CERULLI IRELLI)**

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La II Commissione giustizia,

esaminati gli articoli aggiuntivi del Governo 10.01 e 13.01 al disegno di legge n. 5324 (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia);

rilevato che l'articolo aggiuntivo 10.01, comma 1, delega al Governo una complessa attività di riordino dell'Amministrazione penitenziaria sulla base di principi e criteri direttivi che sostanzialmente si riconducono a quelli concernenti la riorganizzazione e la razionalizzazione degli uffici statali di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

osservato che, all'articolo aggiuntivo 10.01, comma 1, nessun limite quantitativo risulta posto all'ampliamento delle dotazioni organiche dell'amministrazione penitenziaria;

ritenuto che appaiono espresse in termini non sufficientemente precisi le disposizioni inerenti all'adeguamento dei profili professionali, alla integrazione degli organici nonché all'adeguamento dei livelli di professionalità del personale amministrativo e tecnico della predetta amministrazione relativamente ai quali andrebbero opportunamente specificati tempi e modalità;

rilevata la brevità del termine di trenta giorni, stabilito dall'articolo aggiuntivo 10.01, comma 3, entro il quale deve essere espresso dalle Commissioni parlamentari competenti il parere sugli schemi dei decreti legislativi da emanare nell'esercizio delle deleghe previste dal primo e secondo comma del medesimo articolo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli articoli aggiuntivi del Governo 10.01 e 13.01 al disegno di legge n. 5324,

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo aggiuntivo 10.01, comma 1, lettera *a),* siano determinati i limiti dell'ampliamento di ciascuna dotazione organica dell'amministrazione penitenziaria;

b) all'articolo aggiuntivo 10.01, comma 1, lettere *a)* e *b),* siano indicati tempi e modi dell'adeguamento dei profili professionali e dei livelli di professionalità nonché della integrazione dell'organico;

e con la seguente osservazione:

all'articolo aggiuntivo 10.01, comma 3, il termine di trenta giorni sia congruamente elevato.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La Commissione affari esteri,

esaminato il disegno di legge 4818, recante: « Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri e per il personale militare del Ministero della difesa »;

sottolineato il valore innovativo del provvedimento in oggetto come primo passo in grado di aprire una nuova fase nella storia della diplomazia italiana, chiamata dalle sfide di una situazione internazionale profondamente mutata ad un più forte specialismo politico e culturale e ad una capacità di iniziativa più coraggiosa e dinamica;

giudicato positivamente, all'articolo 1, l'inserimento della nuova lettera *a)*, che amplia la contrattualizzazione della carriera diplomatica anche ad alcuni aspetti non retributivi e ne fissa le opportune procedure negoziali;

giudicata positivamente, all'articolo 1, lettera *b)*, la soppressione delle parole « ed esclusivamente dal grado iniziale » contenute nella lettera *a)* del testo originario;

accolta favorevolmente, sempre all'articolo 1, la modifica che porta dal quindici al venti per cento la possibilità di incremento dell'organico, così come previsto dalla nuova lettera *c)*, e ritenuta preferibile la nuova definizione di criteri per l'avanzamento ai gradi superiori, come previsto dalla nuova lettera *d)*;

condividendo pienamente il nuovo comma 2, che sana una gravissima svista procedurale del testo originario: è certamente opportuno e doveroso che lo schema di decreto legislativo, predisposto dal Governo, sia trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

esprimendo convinto apprezzamento per la nuova formulazione dell'articolo 7, sia per le opportune precisazioni al comma 1, lettera *c)*, sia per quelle alla lettera *d)*. Le iniziative bilaterali e multilaterali di riduzione o cancellazione del debito dei paesi in via di sviluppo da parte dell'Italia sono una scelta strategica di enorme rilievo sul piano etico, alla vigilia del Giubileo del 2000, ma anche sul piano della faticosa costruzione di una nuova architettura finanziaria internazionale che permetta lo sviluppo delle società del Sud del mondo. Assai opportuna appare infine la completa soppressione dei commi 3 e 4 dell'articolo 7, che in qualche modo delegavano il Governo ad intervenire su materie, quali la riforma della cooperazione APS, attualmente all'attenzione di uno dei due rami del Parlamento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5324;

rilevata l'inopportunità che siano comprese in progetti di legge organici discipline riferite al personale militare dell'Amministrazione della difesa, per il quale esiste una competenza specifica delle Commissioni parlamentari competenti per la difesa;

considerato che le disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 riguardano questioni sulle quali la Commissione difesa ha più volte avuto occasione di esaminare proposte di interventi normativi;

sottolineata l'opportunità di apportare una modifica al comma 3 dell'articolo 11, allo scopo di chiarire l'effetto abrogativo di quanto ivi previsto rispetto alla disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

evidenziata la necessità di prevedere con urgenza un regime giuridico equivalente a quello in vigore per le Forze di polizia ad ordinamento civile per il personale militare giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio;

considerata la necessità di rimediare alle difficoltà applicative di talune disposizioni conseguenti a mutamenti di giurisprudenza e di evitare l'insorgere di contenzioso per l'incerta situazione determinatasi in ordine all'applicazione della normativa in materia;

considerata inoltre la necessità di interventi a titolo perequativo che consentano di evitare incongruenze nella determinazione delle retribuzioni di talune categorie di ufficiali e sottufficiali;

rilevato, con particolare riferimento all'articolo 13, che la IV Commissione ha al relativo esame progetti di legge concernenti il riordino del patrimonio abitativo della difesa, sulla base dei quali ha sviluppato una autonoma attività conoscitiva in sede di istruttoria legislativa, di cui sarebbe opportuno che la Commissione competente in sede primaria prendesse conoscenza prima della definizione del testo del disegno di legge, e che sulla stessa materia è stato previsto, dall'articolo 28 del progetto di legge recante « Disposizioni in materia tributaria e di revisione generale del catasto » (A.C. 4565-*ter*/1-B), all'esame della VI Commissione (Finanze), un autonomo programma di costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili destinati ad alloggi di servizio del personale militare della Guardia di finanza;

considerata la necessità che le competenti Commissioni dispongano di un maggior periodo di tempo per esaminare gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 13;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 11:

1.1) al comma 2, l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: « I sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui al presente comma sono promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneità, ed inquadrati nel ruolo dei marescialli il giorno successivo alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 8 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Il comma 12 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è abrogato »;

1.2) dopo il comma 4 siano aggiunti i seguenti:

« *4-bis*. Il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica.

4-ter. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, dopo il numero 5 è aggiunto il seguente:

5-bis) degli incrementi corrispondenti a titolo di perequazione automatica;

4-quater. Il quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si interpreta nel senso che gli scatti aggiuntivi sono attribuiti in relazione ai diversi gradi del personale militare comunque inserito nel medesimo livello retributivo.

4-quinquies. Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 1995 alle indennità di trasferimento di cui alle leggi 2 aprile 1979, n. 97, 10 marzo 1987, n. 100, e 3 ottobre 1987, n. 402.

4-sexies. Agli ufficiali con grado di colonnello e brigadiere generale ed equivalenti delle forze armate e dell'Arma dei carabinieri è attribuito, a titolo di parziale perequazione ed in aggiunta al trattamento economico fondamentale ed accessorio un emolumento pensionabile secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, pari ai seguenti importi lordi da erogare in tredici mensilità:

c) lire 6 milioni per i colonnelli e gradi corrispondenti;

d) lire 9 milioni per brigadieri generali e gradi corrispondenti.

4-septies. Gli emolumenti di cui al comma 4-*sexies* sono corrisposti nella misura del 25 per cento, 50 per cento e 100 per cento a decorrere, rispettivamente, dal 1 gennaio 1999, 1 luglio 1999 e 1 gennaio 2000. In deroga a quanto previsto ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e dal comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, tali emolumenti sono attribuiti esclusivamente in relazione al grado rivestito.

4-octies. Agli oneri conseguenti all'applicazione dei commi 4-*sexies* e 4-*septies*, pari a lire 7.509 milioni per il 1999 e lire 20.025 milioni per il 2000 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente « Fondo speciale » del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

4-nonies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

2) all'articolo 13:

2.1) al comma 1, ai principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega ivi prevista ne siano aggiunti ulteriori, volti a realizzare:

2.1.1) il coordinamento della disciplina recata dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, con le disposizioni recate dai decreti legislativi di cui al comma 1;

2.1.2) l'estensione delle disposizioni di cui al comma 1 anche al programma di costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili destinati ad alloggi di servizio del personale militare della Guardia di finanza;

2.2) al comma 3, la parola « trenta » sia sostituita dalla seguente « sessanta »;

2.3) dopo il comma 4 sia aggiunto il seguente:

« *4-bis*. Nell'ambito degli accordi di programma relativi alla dismissione dei beni della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, può essere previsto il riconoscimento in favore degli enti locali di una quota non superiore al venti per cento del maggior valore degli immobili quale derivante per effetto delle valorizzazioni assentite, utilizzabile a scomputo del prezzo di acquisto di altri immobili inclusi negli accordi stessi, ovvero per finalità di manutenzione e riqualificazione urbana »;

e con la seguente osservazione:

a) siano determinate modalità per rivedere la disciplina delle diarie delle missioni all'estero del personale militare, di cui al decreto del ministro della difesa 27 agosto 1998, n 202, per evitare sperequazioni all'interno delle diverse categorie di personale militare impiegato ».

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5324

—

Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatiche e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri e per il personale militare del Ministero della difesa.

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ART. 1.

(Delega al Governo per il riordino della carriera diplomatica).

1. Al fine di potenziare l'attività del Ministero degli affari esteri, sia in Italia che all'estero, e di incrementare la funzionalità delle strutture dell'Amministrazione centrale, della rete diplomatica e consolare e degli Istituti italiani di cultura all'estero, il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a disciplinare l'ordinamento della carriera diplomatica ed il trattamento economico metropolitano del personale diplomatico, tenendo conto che le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle relative leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e compatibilità economiche stabiliti per il personale contrattualizzato, e attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatiche e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa e per il personale di altri settori della pubblica amministrazione.

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ART. 1.

(Delega al Governo per il riordino della carriera diplomatica).

1. *Identico:*

a) **prevedere la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica e rappresentanti delle organizzazioni sinda-**

	cali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Formano oggetto del procedimento negoziale il trattamento economico fondamentale e accessorio, che sarà strutturato sulla base dei criteri di cui alla lettera *g)*, l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, le aspettative e i permessi sindacali. L'accordo non potrà comportare, direttamente e indirettamente, impegni di spesa eccedenti quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati nonché nel bilancio dello Stato. In fase di prima applicazione si provvederà comunque a riequilibrare le retribuzioni della carriera diplomatica rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando ogni eventuale sperequazione;
a) conferma e rafforzamento della specificità e unitarietà di ruolo della carriera diplomatica; previsione dell'accesso alla suddetta carriera diplomatica soltanto attraverso procedura concorsuale **ed esclusivamente dal grado iniziale;** previsione di adeguati strumenti e periodi di formazione e aggiornamento professionale nel corso dell'intera carriera;	***b)*** conferma e rafforzamento della specificità e unitarietà di ruolo della carriera diplomatica; previsione dell'accesso alla suddetta carriera diplomatica soltanto attraverso **una rinnovata** procedura concorsuale **che miri ad accertare, oltre alle conoscenze di carattere accademico, le attitudini professionali dei candidati;** previsione di adeguati strumenti e periodi di formazione e aggiornamento professionale nel corso dell'intera carriera;
b) revisione dei gradi mediante accorpamento; incremento dell'organico della carriera diplomatica, con esclusione degli attuali gradi di ambasciatore e di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di I classe, in misura non superiore al 15 per cento dell'organico esistente alla data del 1° luglio 1998, in diretta connessione con la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e con le mutate esigenze della rete estera, derivanti dall'ampliamento e dall'intensificazione dei rapporti tra l'Italia e gli altri Paesi e le Organizzazioni internazionali;	***c)*** revisione dei gradi mediante accorpamento; incremento dell'organico della carriera diplomatica, con esclusione degli attuali gradi di ambasciatore e di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di I classe in misura non superiore al **20** per cento dell'organico esistente alla data del 1° luglio 1998. in diretta connessione con la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e con le mutate esigenze della rete estera derivanti dall'ampliamento e dall'intensificazione dei rapporti tra l'Italia e gli altri Paesi e le Organizzazioni internazionali;

c) revisione del sistema di progressione in carriera mediante procedure obiettive che assicurino l'avanzamento ai gradi superiori e agli incarichi con maggiori responsabilità ai funzionari più meritevoli. A tal fine, saranno applicati criteri **innovativi** di valutazione del servizio prestato, delle posizioni ricoperte, delle responsabilità attribuite e dei risultati conseguiti. Si terrà conto, inoltre, dei periodidi formazione e di aggiornamento professionale;	***d)*** revisione del sistema di progressione in carriera mediante procedure obiettive che assicurino l'avanzamento ai gradi superiori e agli incarichi con maggiori responsabilità ai funzionari più meritevoli **che abbiano completato percorsi funzionali e formativi obbligatori.** A tal fine, saranno applicati criteri di valutazione **collegiale** del servizio prestato, delle posizioni ricoperte, delle responsabilità attribuite e dei risultati conseguiti. Si terrà conto, inoltre, dei periodi di formazione e di aggiornamento professionale;
d) in coerenza con quanto previsto alle lettere *a), b)* e *c),* revisione delle norme concernenti la attribuzione di compiti e responsabilità presso gli uffici dell'Amministrazione centrale, nonché l'assegnazione ai posti presso gli uffici all'estero e le funzioni da svolgere in corrispondenza dei predetti posti, assicurando comunque il rispetto del principio dell'invarianza della spesa globale;	***e)*** in coerenza con quanto previsto alle lettere ***b), c)*** e ***d),*** revisione delle norme concernenti la attribuzione di compiti e responsabilità presso gli uffici dell'Amministrazione centrale, nonché l'assegnazione ai posti presso gli uffici all'estero e le funzioni da svolgere in corrispondenza dei predetti posti, assicurando comunque il rispetto del principio dell'invarianza della spesa globale;
e) previsione di appropriate misure volte a ricondurre la dinamica delle retribuzioni del personale sopra indicato entro gli stessi vincoli e compatibilità previsti per il personale contrattualizzato, con contestuale soppressione di ogni meccanismo di indicizzazione;	***f)*** *identica;*
***f)* revisione dell'assetto retributivo del personale dei vari gradi della carriera diplomatica, salvaguardando l'unitarietà della stessa, mediante un procedimento negoziale tra Governo e rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della carriera diplomatica, nell'osservanza del regime di diritto pubblico e sulla base dei criteri di cui alla lettera *g);* l'accordo all'esito del procedimento negoziale non potrà comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati, nonché nel bilancio dello Stato;**	*soppressa;*

g) definizione di un trattamento economico onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, articolato in una componente stipendiale di base, che assorbe l'eventuale indennità di posizione in godimento, nonché in altre due componenti correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilità esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. A tal fine saranno definiti criteri per la determinazione e la valutazione delle posizioni funzionali e dei risultati conseguiti, nonché per la costituzione di un apposito fondo di finanziamento;	*g) identica;*
h) ove possibile, si terrà conto, in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui alle lettere *b), c)* e *f)*, della disciplina vigente in materia presso altri Paesi membri dell'Unione europea.	*h)* ove possibile, si terrà conto, in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui alle lettere **c) e d),** della disciplina vigente in materia presso altri Paesi membri dell'Unione europea.
	2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere.
	3. In attesa della revisione dell'assetto retributivo del personale dei vari gradi della carriera diplomatica prevista dal comma 1, a decorrere dal 1º gennaio 1999, l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, spetta, con i medesimi criteri ed effetti:
	***a)* nella misura dell'80 per cento ai consiglieri di ambasciata;**
	***b)* nella misura del 60 per cento ai consiglieri di legazione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, primo comma, lettera *b),* del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;**

	c) **nella misura del 40 per cento ai consiglieri di legazione non ancora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, primo comma, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, nonché ai funzionari diplomatici con il grado di primo segretario di legazione e di segretario di legazione.**
ART. 2.	ART. 2.
(Revisione degli organici delle qualifiche dirigenziali del Ministero degli affari esteri incluse le qualifiche dirigenziali dell'area della promozione culturale).	*(Revisione degli organici delle qualifiche dirigenziali del Ministero degli affari esteri incluse le qualifiche dirigenziali dell'area della promozione culturale).*
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede, nei limiti di una spesa annua complessiva non superiore a lire 3 miliardi per l'anno 1999, 6 miliardi per l'anno 2000 e 10 miliardi a decorrere dall'anno 2001:	*Identico.*
a) alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale, generale e non, sulla base delle esigenze derivanti dalla normativa vigente e dal nuovo assetto strutturale dell'Amministrazione centrale degli affari esteri previsto dalla riforma;	
b) alla individuazione del numero dei posti-funzione all'estero ai quali destinare dirigenti amministrativi;	
c) alla individuazione del numero dei posti-funzione di direzione di Istituti italiani di cultura all'estero.	
ART. 3.	ART. 3.
(Riqualificazione del personale delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri).	*(Riqualificazione* ***e riordino*** *del personale delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri).*
1. Alla riqualificazione del personale delle qualifiche funzionali, ivi incluse quelle appartenenti all'area della promozione culturale, si provvede ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *s)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenendo conto delle peculiarità del Ministero degli affari esteri e del relativo personale.	**1. Ai fini dell'assolvimento delle esigenze funzionali derivanti dal processo di riordino dell'Amministrazione degli affari esteri, alla riqualificazione del personale delle qualifiche funzionali, ivi incluse quelle appartenenti all'area della promozione culturale, nonché alla reintegrazione della dotazione organica del personale non diplomatico e non dirigenziale, si provvede ai sensi della vigente normativa, anche**

contrattuale, nei limiti di una spesa annua complessiva non superiore a lire 16 miliardi per l'anno 1999, lire 32 miliardi per l'anno 2000, lire 34 miliardi per l'anno 2001 e lire 47,2 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

ART. 4.

(Personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari. Nell'esercizio della delega verranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi, procedendosi altresì alla revisione delle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, tenuto conto della contrattazione collettiva esistente in materia:

a) **semplificazione e omogeneizzazione dei differenti regimi esistenti;**

b) **fissazione delle retribuzioni, in un quadro di riferimento generale, tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche e uffici consolari degli altri Stati europei, prevedendo emolumenti comunque sufficienti ad attrarre gli elementi più qualificati;**

c) **stipulazione dei contratti sulla base degli ordinamenti degli Stati paesi di accreditamento, assicurando comunque uno *standard* minimo di trattamento nei casi e per le materie in cui le previsioni della normativa locale si rivelino inesistenti o insufficienti, e in particolare per quanto riguarda la maternità, l'orario di lavoro, l'assistenza sanitaria e per infortuni sul lavoro, i carichi di famiglia;**

d) **commisurazione dei contributi previdenziali e assistenziali alla retribuzione imponibile.**

	2. Agli stessi principi e criteri direttivi di cui al comma 1 il Governo si atterrà per la revisione della disciplina relativa al personale assunto localmente presso gli Istituti italiani di cultura, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
ART. 4.	ART. **5.**
(Proroga del termine per l'immissione nei ruoli di cinquanta impiegati a contratto).	*(Proroga del termine per l'immissione nei ruoli di cinquanta impiegati a contratto).*
1. È prorogato al 31 dicembre 1999 il termine per l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri, ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei cinquanta impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato, la cui assunzione era prevista, in base alla predetta norma, entro il 1998.	1. È prorogato al 31 dicembre 1999 il termine per l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri, ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei cinquanta impiegati di cittadinanza italiana **che, alla data del 23 dicembre 1996, erano** in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato, la cui assunzione era prevista, in base alla predetta norma, entro il 1998.
ART. 5.	ART. **6.**
(Proroga del termine per l'integrazione dei contrattisti Schengen).	*(Proroga del termine per l'integrazione dei contrattisti Schengen).*
1. Il termine per l'integrazione di duecento unità del contingente degli impiegati a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, disposta dall'articolo 7 del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, è prorogato fino al 31 dicembre 2001. Nell'ambito del suddetto contingente, l'Amministrazione degli affari, esteri, tenuto conto delle esigenze di servizio della rete diplomatico-consolare, può procedere a nuove assunzioni o, alternativamente, al rinnovo dei contratti già stipulati.	*Identico.*
ART. 6.	ART. **7.**
(Stipula di contratti di prestazione d'opera con traduttori ed interpreti).	*(Stipula di contratti di prestazione d'opera con traduttori ed interpreti).*
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repub-	1. Dopo il quarto comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repub-

blica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunto il seguente:

« L'Amministrazione degli affari esteri può altresì stipulare annualmente con traduttori e interpreti esterni, entro i limiti dello stanziamento annuale del pertinente capitolo di bilancio, un numero non superiore a venti contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo 2 della legge 23 giugno 1961, n. 520, con durata massima **semestrale. Ciascuno di tali contratti è rinnovabile per il semestre immediatamente successivo e, trascorsi almeno due anni dalla scadenza del primo rinnovo, per un ulteriore semestre, eventualmente rinnovabile. Eventuali ulteriori rinnovi sono possibili sempre dopo che sia trascorso un biennio dalla scadenza ».**

ART. 7.

(Utilizzo nel triennio 1999-2001 delle giacenze sul Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49).

1. Le disponibilità finanziarie non impegnate alla data del 1° gennaio 1999 esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere destinate, fino ad un massimo del 20 per cento nel corso dell'esercizio finanziario 1999, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del commercio con l'estero, per: *a)* iniziative a dono di cooperazione bilaterale, multilaterale e di emergenza nonché a sostegno dei programmi promossi dalle organizzazioni non governative di competenza del Ministero degli affari esteri; *b)* interventi bilaterali e multilaterali di restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei Paesi in via di sviluppo, per programmi di cooperazione scientifica e per iniziative di formazione in Italia ed *in loco* dei cittadini degli stessi Paesi in via di sviluppo di competenza del

blica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunto il seguente:

« L'Amministrazione degli affari esteri può altresì stipulare annualmente con traduttori e interpreti esterni, entro i limiti dello stanziamento annuale del pertinente capitolo di bilancio, un numero non superiore a venti contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo 2 della legge 23 giugno 1961, n. 520, con durata massima **annuale ».**

ART. **8.**

(Utilizzo nel triennio 1999-2001 delle giacenze sul Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49).

1. Le disponibilità finanziarie non impegnate alla data del 1° gennaio 1999 esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere destinate, fino ad un massimo del 20 per cento nel corso dell'esercizio finanziario 1999, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del commercio con l'estero, per: *a)* iniziative a dono di cooperazione bilaterale, multilaterale e di emergenza nonché a sostegno dei programmi promossi dalle organizzazioni non governative di competenza del Ministero degli affari esteri; *b)* interventi bilaterali e multilaterali di restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei Paesi in via di sviluppo, per programmi di cooperazione scientifica e per iniziative di formazione in Italia ed *in loco* dei cittadini degli stessi Paesi in via di sviluppo di competenza del

Ministero degli affari esteri; *c)* sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo, nel quadro degli interventi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, di competenza del Ministero del commercio con l'estero; *d)* contribuire al finanziamento della partecipazione italiana ad iniziative di riduzione del debito dei Paesi in via di sviluppo di competenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tali disponibilità sono successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unità previsionali di base delle singole Amministrazioni competenti.	Ministero degli affari esteri; *c)* sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo, **comunque non di natura militare o ad essa collegata,** nel quadro degli interventi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, di competenza del Ministero del commercio con l'estero, **nella misura massima di lire 20 miliardi annue;** *d)* contribuire al finanziamento della partecipazione italiana ad iniziative **bilaterali e multilaterali** di riduzione **o cancellazione** del debito dei Paesi in via di sviluppo di competenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tali disponibilità sono successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unità previsionali di base delle singole Amministrazioni competenti.
2. Le risorse finanziarie che riaffluiscono negli anni 1999 e 2000 sul Fondo rotativo di cui al comma 1 per i rientri di capitale ed interessi di crediti d'aiuto concessi in passato possono essere destinate tra le unità previsionali di base di cui al comma 1 e per le stesse finalità negli esercizi finanziari 2000 e 2001 con le medesime procedure.	2. *Identico*.
3. L'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è abrogato con decorrenza 30 giugno 1999. La promozione della partecipazione di società italiane ad imprese miste nei Paesi in via di sviluppo è affidata alla SIMEST spa, che opera ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni. Le disponibilità finanziarie sul Fondo rotativo, di cui al comma 1, destinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica al finanziamento delle imprese miste nei Paesi in via di sviluppo e non impegnate alla data del 30 giugno 1999, sono trasferite alla SIMEST spa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro degli affari esteri	*Soppresso*.

e con il Ministro del commercio con l'estero.

4. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero e con il Ministro degli affari esteri, sono individuati:

a) **i Paesi in via di sviluppo più svantaggiati, cui riservare ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, condizioni particolarmente agevolate del finanziamento delle quote di capitale di rischio nelle imprese miste;**

b) **le modalità del trasferimento della gestione dei crediti concessi ai sensi dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 prima del 30 giugno 1999, nonché del trasferimento dal Ministero degli affari esteri alla SIMEST spa delle domande di finanziamento la cui istruttoria non sia stata conclusa entro la data predetta.**

Soppresso.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. L'onere derivante dall'attuazione del presente capo è valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1999, in lire 25 miliardi per l'anno 2000, in lire 36 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 29 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002. Al predetto onere si provvede, per il triennio 1999-2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. **9.**

(Copertura finanziaria).

1. L'onere derivante dall'attuazione del presente capo è valutato in lire **31** miliardi per l'anno 1999, in lire **57** miliardi per l'anno 2000, in lire **70** miliardi per l'anno 2001 ed in lire **76,2** miliardi annue a decorrere dall'anno 2002. Al predetto onere si provvede, per il triennio 1999-2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA PREFETTIZIA

ART. 9.

(Delega al Governo per la disciplina del rapporto di impiego del personale e per il riordino della carriera prefettizia).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, nonché per il riordino della stessa, tenendo conto che le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle relative leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi del personale della carriera prefettizia sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e compatibilità economiche stabiliti per il personale contrattualizzato, e attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere la disciplina del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia sulla base di un procedimento negoziale tra Governo e rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale prefettizio, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica;

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA PREFETTIZIA

ART. **10**.

(Delega al Governo per la disciplina del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia).

1. In attesa del riordino delle funzioni e degli uffici dell'Amministrazione civile dell'interno e delle prefetture, anche in ragione della specificità dei compiti di rappresentanza generale del Governo, nonché al fine di assicurare organicità e funzionalità alla disciplina del rapporto di impiego dei funzionari della carriera prefettizia, il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'ordinamento della carriera prefettizia ed il trattamento economico del personale di tale carriera, tenendo conto che le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e delle stesse compatibilità economiche stabiliti per il personale contrattualizzato e comunque non inferiori a quelle del comparto sicurezza, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

***a)* previsione di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di impiego del personale della carriera stessa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Formano oggetto del procedimento negoziale il trattamento economico fondamentale ed accessorio, l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario,**

	la reperibilità, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, le aspettative ed i permessi sindacali; restano ferme le previsioni dell'articolo 5, terzo comma, e dell'articolo 43, ventesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121; tale accordo non potrà comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati, nonché nel bilancio dello Stato;
b) fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, terzo comma, e dall'articolo 43, ventesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, formano oggetto del procedimento negoziale di cui alla lettera *a)* il trattamento economico fondamentale e accessorio, la reperibilità, il trattamento economico di missione e di trasferimento, l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, le aspettative sindacali e i permessi sindacali retribuiti;	*(v. lettera a);*
c) l'accordo non potrà comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati, nonché nel bilancio dello Stato;	*(v. lettera a);*
d) rafforzamento della specificità e della unitarietà del ruolo, attraverso la previsione del concorso pubblico come unica modalità di accesso alla qualifica iniziale e l'esclusione di ogni possibilità di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la nomina a prefetto; conseguente abrogazione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;	***b)*** rafforzamento della specificità e della unitarietà del ruolo, attraverso la previsione del concorso pubblico come unica modalità di accesso alla qualifica iniziale e l'esclusione di ogni possibilità di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la nomina a prefetto; conseguente abrogazione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668; **revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile;**
e) accorpamento nell'ambito delle qualifiche direttive e conseguente rideterminazione delle relative funzioni e dotazioni organiche, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;	***c)*** **possibilità di ampliamento dei titoli di laurea per l'accesso alla qualifica iniziale a seguito di accurata selezione pubblica, nonché, per un periodo non inferiore a due anni, di percorsi di formazione presso la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno o presso altre scuole di formazione dell'Amministrazione sta-**

	tale, nonché presso altri soggetti pubblici e privati, e di tirocinio operativo; possibilità di prevedere eventuali periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea, delle organizzazioni internazionali e di altri Paesi con i quali sono state sottoscritte intese e convenzioni intergovernative;
f) revisione del sistema di progressione in carriera secondo criteri di selezione per merito correlati alla valutazione del servizio prestato, delle posizioni ricoperte e dei risultati conseguiti, subordinando l'accesso alla dirigenza alla prestazione del servizio presso diversi uffici dell'amministrazione;	***d)*** **avanzamento in carriera, dopo un congruo periodo di effettivo servizio nella qualifica iniziale e nella qualifica intermedia e adeguate esperienze in posizioni funzionali presso l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'interno e nell'ambito di strutture formative, secondo criteri obiettivi, escludendo riserve di quote e mobilità esterna, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la nomina a prefetto;**
g) revisione della disciplina di attribuzione dei compiti e delle responsabilità in relazione alle attitudini individuali e alle esigenze di arricchimento della qualificazione professionale;	***e)*** **individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli incarichi e delle funzioni da attribuire ai funzionari della carriera prefettizia in ragione della specificità dei compiti di rappresentanza generale del Governo e di responsabilità di amministrazione generale secondo gli ambiti da definire ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;**
h) previsione di adeguati strumenti di formazione e di aggiornamento professionale nell'arco complessivo della carriera;	***f)*** **revisione dei criteri di attribuzione dei compiti e delle responsabilità in relazione alle attitudini individuali, alle peculiarità della qualifica rivestita ed alle esigenze di arricchimento della qualificazione professionale;**
i) individuazione del regime transitorio in relazione a quanto previsto alla lettera *e)*;	***g)*** **definizione di un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti correlate, la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di responsabilità esercitati, la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. A tal fine saranno definiti appositi criteri per la determinazione e la valutazione delle posizioni funzionali e la verifica dei risultati conseguiti, nonché per la costituzione di un apposito fondo di finanziamento;**

l) adeguamento delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, ai criteri direttivi di cui al presente articolo e determinazione della disciplina dello stato giuridico del personale della carriera prefettizia per gli aspetti non direttamente disciplinati dallo stesso decreto;

m) previsione di appropriate misure volte a ricondurre la dinamica delle retribuzioni del personale sopra indicato entro gli stessi vincoli di compatibilità previsti per il personale contrattualizzato, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale.

***h)* previsione di adeguate facilitazioni economiche e logistiche per la mobilità dei funzionari qualora non siano assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione e individuazione attraverso la procedura negoziale di altre misure idonee a favorire la mobilità di sede;**

***i)* copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile;**

***l)* estensione ai funzionari della carriera prefettizia incaricati della provvisoria amministrazione degli enti locali della difesa in giudizio ai sensi dell'articolo 44 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.**

2. In attesa della revisione dell'assetto retributivo del personale delle qualifiche della carriera prefettizia, nonché del personale con qualifica dirigenziale dei ruoli della Polizia di Stato, a decorrere dal 1º gennaio 1999, l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, spetta, con i medesimi criteri ed effetti:

***a)* nella misura dell'80 per cento ai vice prefetti ed ai dirigenti superiori della Polizia di Stato;**

***b)* nella misura del 60 per cento ai vice prefetti ispettori ed ai primi dirigenti della Polizia di Stato;**

***c)* nella misura del 40 per cento ai funzionari della carriera prefettizia con qualifica da vice consigliere a vice prefetto ispettore aggiunto.**

3. L'onere derivante dall'attuazione del comma 2 è valutato in lire 47 miliardi per l'anno 1999. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui l'articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 449.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Gli schemi dei decreti legislativi, **sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria a livello nazionale, qualora si esprimano entro venti giorni dalla richiesta,** sono trasmessi per l'espressione del parere alle competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano nei quaranta giorni successivi, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.

ART. 10.

(Disposizione transitoria).

1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, resta ferma l'applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, per il personale delle qualifiche direttive della carriera prefettizia, nonché delle disposizioni in materia di adeguamento automatico retributivo del personale non contrattualizzato, per il personale delle qualifiche dirigenziali della medesima carriera prefettizia.

2. Gli incrementi corrisposti ai sensi del comma 1 sono riassorbiti dagli incrementi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a)*.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi per l'espressione del parere alle competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano nei quaranta giorni successivi, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.

ART. **11**.

(Disposizione transitoria).

1. *Identico*.

2. *Identico*.

3. Con il decreto del Presidente della Repubblica, di cui al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 9, si provvede all'abrogazione delle disposizioni incompatibili.

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

ART. 12.

(Delega al Governo per la riorganizzazione dell'Amministrazione penitenziaria).

1. Al fine di consentire il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale

generale dei Provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria, ad eccezione delle sedi di minore rilievo, e il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale degli istituti penitenziari e degli uffici di analogo livello professionale, ad eccezione di quelli di minore rilievo, nonché al fine di realizzare un ampio decentramento delle funzioni e della responsabilità nella conduzione delle sedi periferiche dell'Amministrazione penitenziaria, adeguando di conseguenza le strutture del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per provvedere, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, nonché di quelli concernenti la riorganizzazione e razionalizzazione degli uffici della amministrazione dello Stato di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

a) **all'ampliamento delle dotazioni organiche dell'Amministrazione penitenziaria, in misura non superiore ad un terzo dell'attuale consistenza, e all'adeguamento dei profili professionali del personale che vi opera in relazione alla esigenza di assicurare la più efficace realizzazione dei fini istituzionali;**

b) **all'istituzione di un ruolo direttivo ordinario della polizia penitenziaria con carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato;**

c) **all'armonizzazione delle norme contenute nella legge 15 dicembre 1990, n. 395, con i principi stabiliti alle lettere precedenti;**

d) **alla riapertura dei termini previsti dall'articolo 25, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia, ovvero alla loro ricollocazione professionale.**

2. Il Governo è delegato altresì ad emanare, nel termine di cui al comma 1, un decreto legislativo che preveda l'istituzione di un ruolo direttivo speciale nel Corpo di polizia penitenziaria, al quale accede il personale appartenente al ruolo degli ispettori del medesimo Corpo in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media di secondo grado. Ferme restando le dotazioni organiche complessive del personale del Corpo di polizia penitenziaria, al fine di conseguire omogeneità di disciplina con il personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato e fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, nell'esercizio della delega saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) **prevedere requisiti e modalità di accesso al ruolo mediante il superamento di un concorso per titoli ed esami e di uno speciale corso di formazione di durata non inferiore ad un anno;**

b) **prevedere la dotazione organica comunque non superiore a duecento unità, l'articolazione in qualifiche, le relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le connesse funzioni, escluse quelle proprie dei profili professionali del direttore d'istituto penitenziario;**

c) **prevedere modalità di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei limiti d'età solo per esigenze di servizio; sono esclusi l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad essi;**

d) **prevedere eventuali disposizioni transitorie.**

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorsi quaranta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i decreti possono comunque essere emanati.

4. L'Amministrazione penitenziaria può avvalersi, fino ad integrale copertura dei posti, di professionisti psicologi di particolare qualificazione, conferendo loro incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, corrispondendo a tale personale la retribuzione da stabilire con decreto del Ministro di grazia e giustizia, comunque non superiore a quella lorda spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1999, in lire 80 miliardi per l'anno 2000 e in lire 90 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE MILITARE

ART. 11.

(Disposizioni relative al personale militare).

1. Al fine di perseguire gli obiettivi indicati dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e di ottimizzare l'impiego e la permanenza in servizio degli ufficiali dell'Esercito, i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli dei ruoli normale dell'arma dei trasporti e materiali, del corpo sanitario e del corpo di amministrazione e commissariato sono elevati a 61 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO **IV**

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE MILITARE

ART. **13.**

(Disposizioni relative al personale militare).

1. *Identico.*

2. I sergenti e gradi corrispondenti in ferma volontaria raffermati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, che al 1° settembre 1995 abbiano ultimato la ferma triennale sono a tale data immessi in servizio permanente e conseguono ad anzianità, previo giudizio di idoneità, il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento. I sergenti e gradi corrispondenti raffermati ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono immessi in servizio permanente alla data di compimento del terzo anno di servizio e promossi al grado superiore dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento. Il primo periodo del comma 12 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è soppresso.	2. I sergenti e gradi corrispondenti in ferma volontaria raffermati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, che al 1° settembre 1995 abbiano ultimato la ferma triennale sono a tale data immessi in servizio permanente e conseguono ad anzianità, previo giudizio di idoneità, il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo tre anni e sei mesi di reclutamento. I sergenti e gradi corrispondenti raffermati ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono immessi in servizio permanente alla data di compimento del terzo anno di servizio e promossi al grado superiore dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento. **I sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui al presente comma sono promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneità, ed inquadrati nel ruolo dei marescialli il giorno successivo alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 8 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Il comma 12 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è abrogato.**
3. L'articolo 1 della legge 13 giugno 1952, n. 698, concernente il contributo per spese di vestiario agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica inviati all'estero in missione di lunga durata, è abrogato.	3. *Identico*.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 la composizione della razione viveri in natura per i militari che ne conservano il godimento è annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre dell'anno precedente. Con lo stesso decreto sono altresì determinate le quote di miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di impiego.	4. *Identico*.
	5. Il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizio-

nato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.

6. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, dopo il numero 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis)* degli incrementi corrispondenti a titolo di perequazione automatica ».

7. Il quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si interpreta nel senso che gli scatti aggiuntivi sono attribuiti in relazione ai diversi gradi del personale militare comunque inserito nel medesimo livello retributivo.

8. Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1995 alle indennità di trasferimento di cui alle leggi 2 aprile 1979, n. 97, 10 marzo 1987, n. 100, e 3 ottobre 1987, n. 402.

9. Agli ufficiali con grado di colonnello e brigadiere generale ed equivalenti delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri è attribuito, a titolo di parziale perequazione ed in aggiunta al trattamento economico fondamentale ed accessorio, un emolumento pensionabile secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, pari ai seguenti importi lordi da erogare in tredici mensilità:

***a)* lire 6 milioni per i colonnelli e gradi corrispondenti;**

b) **lire 9 milioni per brigadieri generali e gradi corrispondenti.**

10. Gli emolumenti di cui al comma 9 sono corrisposti nella misura del 25 per cento, 50 per cento e 100 per cento a decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio 1999, 1° luglio 1999 e 1° gennaio 2000. In deroga a quanto previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dal comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, tali emolumenti sono attribuiti esclusivamente in relazione al grado rivestito.

11. Agli oneri conseguenti all'applicazione dei commi 9 e 10, pari a lire 7.509 milioni per il 1999 e a lire 20.025 milioni per il 2000 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. All'articolo 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212, le parole: « presidente: un ufficiale generale di divisione o grado corrispondente » sono sostituite dalle seguenti: « presidente: un ufficiale generale ».

14. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, va interpretata nel senso che le riduzioni annuali delle misure percentuali, ivi previste per la determinazione della corrispondente indennità di ausiliaria, operano, a decorrere dal 1° gennaio 1998, unicamente sui miglioramenti economici che da tale data sono annualmente conferiti al personale in servizio avente pari grado e anzianità e non sulla misura dell'indennità di ausiliaria concessa anteriormente al 1° gennaio 1998 o in godimento al termine di ciascuno degli anni considerati.

ART. 12.

(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive dei decreti legislativi n. 196 del 1995 e nn. 464 e 490 del 1997).

1. Il Governo, nell'ambito della riforma delle Forze Armate, è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1999 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196, 28 novembre 1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n. 490.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono attenersi ai principi e ai criteri direttivi contenuti, rispettivamente, nell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, nell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e nell'articolo 1, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sono adottati secondo le procedure previste dalle medesime leggi.

ART. 13.

(Delega al Governo per agevolare la mobilità del personale militare e delle Forze di polizia).

1. Al fine di assicurare la mobilità del personale militare in coerenza con le esigenze derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie a consentire la realizzazione di un programma pluriennale di costruzione di alloggi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione degli strumenti finanziari e gestionali, quali i fondi comuni di investimento immobiliare, il *leasing* immobiliare o altre tipologie contrattuali, in grado di mettere a disposizione del personale militare abitazioni alle migliori condizioni economiche;

ART. **14.**

(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive dei decreti legislativi n. 196 del 1995 e nn. 464 e 490 del 1997).

Identico.

ART. **15.**

(Delega al Governo per agevolare la mobilità del personale militare e delle Forze di polizia).

1. *Identico:*

a) identica;

b) selezione, tramite procedure di gara secondo il diritto comunitario e le disposizioni nazionali di attuazione, delle offerte di soggetti che si propongono per la gestione degli strumenti di cui alla lettera *a)*, finalizzata alla costruzione ed alla gestione degli alloggi;	*b) identica;*
c) autofinanziamento del programma attraverso l'utilizzo delle somme corrisposte dagli utilizzatori degli alloggi, senza oneri per il bilancio dello Stato;	*c) identica;*
d) individuazione dei criteri in base ai quali i soggetti gestori definiranno i contratti con gli utilizzatori degli alloggi ed i relativi corrispettivi anche tenendo conto di quanto previsto alla lettera *g)*, garantendo agli stessi anche la possibilità di ottenere titoli rappresentativi della proprietà degli alloggi e prevedendo l'acquisizione dell'immobile al patrimonio dello Stato, con privilegio su ogni altro credito, nel caso in cui il soggetto gestore attribuisca agli alloggi una destinazione diversa da quella convenuta o la renda impossibile;	*d) identica;*
e) definizione di *standard* costruttivi e urbanistici uniformi, sulla base di un'intesa da raggiungere in via generale con gli enti locali attraverso la Conferenza Stato-città e autonomie locali;	*e) identica;*
f) semplificazione e snellimento delle normative e delle procedure relative alle tipologie contrattuali di cui alla lettera *a)* anche con applicazione delle disposizioni di deroga o di agevolazione normativa o procedurale vigenti per la realizzazione di alloggi destinati al personale militare;	***f)* semplificazione e snellimento delle normative e delle procedure relative alla realizzazione di alloggi destinati al personale militare;**
g) possibilità per l'Amministrazione della difesa di procedere al trasferimento a titolo gratuito di terreni, già appartenenti al demanio militare, in favore dei soggetti di cui alla lettera *b)*, previa individuazione dei criteri di valutazione, da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione delle finanze, delle aree con riferimento ai valori di mercato, al fine di consentire il contenimento dei corrispettivi dovuti per l'utilizzazione degli alloggi. Analoga facoltà potrà essere esercitata, con le medesime modalità o criteri, dagli enti locali interes-	*g)* possibilità per l'Amministrazione della difesa di procedere al trasferimento a titolo gratuito di terreni, già appartenenti al demanio militare, in favore dei soggetti di cui alla lettera *b)*, **fermi restando i vincoli urbanistici previsti in sede locale, nonché dalle leggi regionali e statali,** previa individuazione dei criteri di valutazione, da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione delle finanze, delle aree con riferimento ai valori di mercato, al fine di consentire il contenimento dei corrispettivi dovuti per l'utilizzazione degli alloggi. Ana-

sati in relazione a terreni rientranti nella propria disponibilità;	loga facoltà potrà essere esercitata, con le medesime modalità o criteri, dagli enti locali interessati in relazione a terreni rientranti nella propria disponibilità;
h) utilizzo da parte dell'Amministrazione della difesa della quota parte delle risorse ad essa complessivamente derivanti ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale garanzia del pagamento dei corrispettivi relativi ad alloggi transitoriamente non occupati e delle relative spese di gestione;	*h) identica;*
i) definizione della responsabilità del soggetto gestore in ordine alla manutenzione degli alloggi.	*i) identica;*
	***l)* coordinamento della disciplina recata dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, con le disposizioni recate dai decreti legislativi di cui al presente comma;**
	***m)* estensione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente comma anche al programma di ristrutturazione, costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili destinati ad alloggi di servizio del personale militare della Guardia di finanza.**
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 possono disciplinare le modalità ed i criteri di estensione delle medesime disposizioni al personale delle Forze di polizia.	2. *Identico.*
3. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi.	3. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 entro **quaranta** giorni dalla ricezione degli schemi stessi.
4. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri di cui al comma 1 e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.	4. *Identico.*
	5. Nell'ambito degli accordi di programma relativi alla dismissione dei beni immobili dell'Amministrazione della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere previsto il riconoscimento in favore degli enti locali di una quota non superiore al venti per cento

del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite, utilizzabile a scomputo del prezzo di acquisto di altri immobili inclusi negli accordi stessi, ovvero per finalità di manutenzione e riqualificazione urbana.

ART. **16.**

(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 2000, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di adeguarne il contenuto ai principi desumibili dalle disposizioni di riforma della pubblica amministrazione successivamente intervenute, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui al comma 2 dell'articolo 2 della citata legge n. 216 del 1992.

PROPOSTE DI LEGGE

n. 3453, d'iniziativa dei deputati Galati ed altri

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° marzo 1997 al personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è attribuito il trattamento economico stipendiale spettante al prefetto, secondo le seguenti misure percentuali:

a) vice prefetto: 80 per cento;

b) vice prefetto ispettore: 70 per cento;

c) vice prefetto ispettore aggiunto: 60 per cento;

d) direttore di sezione: 50 per cento;

e) consigliere di prefettura: 45 per cento;

f) vice consigliere dii prefettura: 45 per cento.

ART. 2.

1. In attesa della complessiva ridefinizione del trattamento intermediario, che tenga conto anche delle funzioni ricoperte e delle responsabilità attribuite, a decorrere dal 1° marzo 1997 al personale della carriera prefettizia è corrisposta, in luogo delle indennità previste dall'articolo 43, commi terzo e ventiquattresimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, un'indennità d'istituto pensionabile nei seguenti importi individuati, per le diverse qualifiche, rapportandoli in misura percentuale all'indennità spettante al prefetto:

a) vice prefetto: 80 per cento;

b) vice prefetto ispettore: 70 per cento;

c) vice prefetto ispettore aggiunto: 60 per cento;

d) direttore di sezione: 50 per cento;

e) consigliere di prefettura: 45 per cento;

f) vice consigliere di prefettura: 45 per cento.

ART. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, al personale della carriera prefettizia è attribuito:

a) dopo quindici anni di effettivo servizio nella carriera prefettizia, il trattamento economico spettante al vice prefetto ispettore;

b) dopo venticinque anni di effettivo servizio nella carriera prefettizia, il trattamento economico spettante al vice prefetto.

ART. 4.

1. Per sopperire alle esigenze di cui all'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, come sostituito dalla legge 8 marzo 1949, n. 277, ed all'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché per assicurare lo svolgimento delle attività di coordinamento della protezione civile e dei servizi elettorali, il personale della carriera prefettizia può essere chiamato ad effettuare prestazioni lavorative anche oltre il normale orario di lavoro, nelle ore notturne e nei giorni festivi, e ad assicurare la pronta reperibilità.

2. Le modalità di esecuzione delle prestazioni di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanare sentite le organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative del personale interessato.

ART. 5.

1. L'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è applicabile al personale della carriera prefettizia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i criteri per la determinazione della maggiore rappresentatività nell'ambito del personale della carriera prefettizia.

ART. 6.

1. Il Ministero dell'interno provvede, con onere a proprio carico, alla copertura assicurativa dal rischio di responsabilità civile dei funzionari della carriera prefettizia per i danni eventualmente causati a terzi in conseguenza di atti o fatti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento degli obblighi di ufficio, purché tali atti o fatti non siano determinati da azioni od omissioni con dolo o colpa grave. La copertura assicurativa è comprensiva degli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio.

2. L'articolo 44 del testo unico approvato regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è applicabile anche alla difesa in giudizio dei funzionari incaricati della provvisoria gestione di enti locali, ai sensi dell'articolo 19 del citato testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, degli articoli 39 e 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, e dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e successive modificazioni, per fatti inerenti all'espletamento dell'incarico.

ART. 7.

1. Il quadro A della tabella I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, come modificata dalla tabella I allegata alla legge 30 luglio 1985, n. 445, è sostituito dal quadro A di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

ART. 8.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale della carriera prefettizia non si applicano l'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 688, e l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

ART. 9.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale della carriera prefettizia non si applica l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati l'articolo 22, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, e l'articolo 15 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21.

TABELLA A
(vedi articolo 7)

Quadro A

Qualifica	Posti di organico	Funzioni
Vice prefetto	218	Vicario del titolare di prefettura dirigente di servizio e di ufficio nell'ambito del Ministero, dirigente dell'ufficio distaccato di prefettura, dirigente del primo settore nelle prefetture delle sedi dei capoluoghi di regione e delle sedi di particolare rilevanza, ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, capo di gabinetto nelle prefetture delle sedi capoluoghi di regione e delle sedi di particolare rilevanza.
Vice prefetto ispettore	234	Direttore di divisione nell'ambito del Ministero, dirigente di settore nelle prefetture, dirigente del settore unico degli uffici distaccati di prefettura, vice consigliere ministeriale, ispettore, capo di gabinetto nelle prefetture.
		Attribuzioni
Vice prefetto ispettore aggiunto	1320	Effettua studi e ricerche di natura giuridico-amministrativa e socio-economica, coordina più sezioni o altre ripartizioni di corrispondente livello ed è preposto a quelle di particolare rilevanza, coordina altresì i gruppi di lavoro interdisciplinari eventualmente esistenti nell'ambito dell'ufficio di livello dirigenziale cui è assegnato, coadiuva e sostituisce in via temporanea il vice prefetto ispettore, rappresenta l'Amministrazione nei giudizi di opposizione alle ordinanze prefettizie per infrazioni amministrative e depenalizzate.
Direttore di sezione		Dirige, con connessa responsabilità, una sezione o altra ripartizione di corrispondente livello nell'ambito degli uffici centrali del Ministero e delle prefetture.
Consigliere di prefettura		Coadiuva e sostituisce in via temporanea il direttore della sezione.
Vice consigliere di prefettura ..		Effettua studi e ricerche di natura giuridico-amministrativa attinenti agli affari di pertinenza dell'ufficio cui è assegnato.

n. 4600, d'iniziativa dei deputati Folena e Massa

ART. 1.

(Provvedimento di determinazione del trattamento economico).

1. In attesa di una legge organica di riforma della carriera prefettizia, il trattamento economico degli appartenenti a tale carriera è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare successivamente all'accordo stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale del personale della carriera, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di maggiore rappresentatività.

2. La disciplina derivante dal decreto di cui al comma 1 ha durata biennale, a decorrere dal biennio 1998-1999, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.

ART. 2.

(Procedure negoziali).

1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza del biennio di cui al comma 2 dell'articolo 1. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo. L'ipotesi di accordo è corredata da una relazione tecnica e da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria per l'intero periodo di validità dell'accordo. Nell'ipotesi di accordo deve essere prevista, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale ovvero di sospenderne l'esecuzione, totale o parziale, in caso di accertata esorbitanza dei limiti di spesa. L'ipotesi di accordo sindacale non può in ogni caso comportare, direttamente od indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato alla legge finanziaria, nonché nel bilancio dello Stato.

2. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 1 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

3. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'accordo sindacale, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 2 del presente articolo, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica.

4. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce in merito alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

ART. 3.

(Norma finale).

1. Il trattamento economico da disciplinare con l'accordo di cui all'articolo 1 è comprensivo degli istituti di retribuzione accessoria e degli istituti di progressione economica per anzianità. Lo stato giuridico, le qualifiche, le procedure di accesso e di progressione della carriera, le funzioni e gli altri istituti attinenti al rapporto di impiego della carriera prefettizia restano disciplinati dalle disposizioni vigenti.

n. 5210, d'iniziativa dei deputati Palma ed altri

ART. 1.

(Funzione di Governo nel territorio).

1. Il prefetto è il funzionario di governo che rappresenta lo Stato nella provincia e svolge le funzioni di rappresentanza generale anche in relazione agli impegni derivanti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea.

2. Il prefetto, altresì, svolge le funzioni e i compiti necessari alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni anche in situazioni di emergenza e al mantenimento dell'ordine, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale.

ART. 2.

(Funzioni e compiti del prefetto).

1. Il prefetto dipende direttamente dal Ministro dell'interno e attua le direttive degli altri Ministri nelle materie di loro competenza.

2. Nell'ambito del territorio ove esercita la sua funzione, il prefetto assicura il raccordo e la collaborazione tra lo Stato, la regione e gli enti locali ed inoltre:

a) coordina le attività delle amministrazioni periferiche dello Stato, promuovendone la efficienza e la efficacia nell'azione amministrativa;

b) garantisce l'autonomia degli enti locali anche nei loro rapporti con la regione;

c) assicura i supporti tecnici e funzionali per l'assistenza agli enti locali, quando richiesta;

d) assicura al Governo il flusso informativo di dati, di analisi e di proposte sulle realtà territoriali;

e) tutela l'ordine e la sicurezza pubblica, coordina le forze di polizia, dispone della forza pubblica e può richiedere, nei casi eccezionali previsti dalla legge, l'impiego delle Forze armate;

f) svolge, anche su richiesta delle parti, la mediazione dei conflitti e coadiuva le iniziative di coesione e di promozione sociale;

g) assicura gli interventi di emergenza e di primo soccorso nelle situazioni derivanti da calamità;

h) promuove, ove occorra, il regolamento di attribuzioni tra le autorità amministrative e le autorità giudiziarie.

3. A tutela della legalità e dell'interesse nazionale, il prefetto può impugnare ed appellare innanzi all'autorità giudiziaria i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni lesivi di interessi pubblici primari e, in caso di urgente necessità, adotta i provvedimenti ritenuti indispensabili nel pubblico interesse e, in particolare, quelli volti ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi pubblici essenziali, ricorrendo anche alla emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti e, nei casi previsti dalla legge, alla nomina di commissari.

4. Il prefetto presiede gli organi aventi sede nella prefettura.

ART. 3.

(Raccordo e collaborazione con le regioni e gli enti locali).

1. Al fine di favorire il migliore raccordo e la più proficua collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, le regioni possono chiedere, previe intese, la collaborazione dei prefetti per lo svolgimento delle iniziative funzionali alla fattiva applicazione della legislazione regionale e alla programmazione delle risorse. Le funzioni di commissario di Governo e di commissario dello Stato sono svolte dal prefetto del capoluogo di regione.

2. I singoli enti locali possono chiedere al prefetto la promozione di iniziative di

raccordo e di collaborazione sulle questioni di diretto interesse, la convocazione di conferenze di servizi e la promozione di accordi.

ART. 4.

(Profili di carriera del funzionario di Governo).

1. La carriera del funzionario di Governo è unitaria e si articola nelle qualifiche di: consigliere, viceprefetto e prefetto.

2. Salvo quanto disposto per la nomina a prefetto, la carriera di cui al comma 1 inizia dalla qualifica di consigliere. È escluso l'inquadramento in carriera per mobilità esterna. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di comando e di collocamento fuori ruolo.

3. L'amministrazione dell'interno è tenuta ad agevolare le esperienze professionali del funzionario di Governo presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri o degli organi costituzionali nazionali e dell'Unione europea o, infine, presso le strutture dell'Unione europea, dell'Organizzazione delle nazioni unite (ONU) e di altri organismi ed autorità cui partecipa lo Stato italiano, nonché presso altri Paesi con i quali sono stati sottoscritti accordi e convenzioni intergovernativi.

ART. 5.

(Consigliere).

1. L' accesso alla qualifica di consigliere avviene per concorso pubblico per titoli ed esami a cui possono partecipare i laureati, con voto finale non inferiore a centocinque centodecimi, nelle facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche, di economia e commercio e di sociologia, con l'esclusione di quelle equipollenti.

2. Con proprio regolamento il Ministro dell'interno individua le modalità di svolgimento, la composizione delle commissioni giudicatrici nonché le materie di esame per le prove orali e scritte, che devono riguardare i settori giuridico, storico, sociale e politico-economico. Con il medesimo provvedimento il Ministro dell'interno individua per ogni corso di laurea le materie indispensabili all'ammissione.

3. Ogni anno, con concorso per soli titoli, il Ministro dell'interno può procedere alla assunzione di non oltre dieci laureati, nelle facoltà individuate al comma 1 e di età non superiore a venticinque anni, con voto finale di centodieci centodecimi e con media degli esami non inferiore a ventotto trentesimi.

4. Il periodo di prova, della durata di due anni e con esame finale, è svolto presso la Scuola superiore della amministrazione dell'interno con la frequenza di uno o più corsi formativi e con l'assegnazione, per almeno un anno, ad una o più prefetture.

ART. 6.

(Viceprefetto).

1. Alla qualifica di viceprefetto si accede con scrutinio per merito comparativo dopo almeno dieci anni di effettivo servizio nella qualifica di consigliere e dopo aver maturato esperienze, sia presso gli uffici di livello centrale che presso una prefettura, per un periodo non inferiore a tre anni anche in tempi diversi.

2. Nelle prefetture le funzioni vicarie del prefetto sono svolte da un viceprefetto.

3. La promozione a viceprefetto è subordinata al superamento del corso di formazione della durata di tre mesi presso la Scuola superiore della amministrazione dell'interno.

ART. 7.

(Prefetto).

1. Il cittadino italiano può essere nominato prefetto per motivi di alta amministrazione, e per essersi con prestigio distinto nell'assolvimento di pubbliche primarie funzioni, nella carriera universitaria e in quella professionale.

2. Può essere nominato prefetto, in misura non inferiore ai nove decimi della dotazione organica, il viceprefetto con almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica di cui almeno due presso gli uffici di livello centrale nonché presso una prefettura, anche in tempi diversi.

3. Per la nomina a prefetto il viceprefetto deve avere svolto almeno due incarichi di direzione di un ufficio, ciascuno di durata non inferiore a due anni.

4. Il prefetto è chiamato a svolgere funzioni superiori quando assume l'incarico di capo di gabinetto del Ministro dell'interno, di direttore generale o è destinato alle sedi capoluogo di regione.

5. La nomina a prefetto è deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, ed è adottata con decreto del Presidente della Repubblica. Allo stesso modo si procede per le destinazioni, per le destituzioni e per il collocamento per ragioni di servizio a disposizione o a riposo. Ogni altro atto è di competenza del Ministro dell'interno.

6. In misura non superiore al 10 per cento della dotazione organica, il prefetto può essere collocato a disposizione. Decorsi due anni senza l'assegnazione ad un incarico, l'interessato è posto a riposo di autorità, conservando il trattamento pensionistico acquisito.

7. Per gravissime ragioni connesse all'espletamento dell'incarico, il prefetto può essere destituito e contemporaneamente è posto a riposo di autorità, conservando il trattamento pensionistico acquisito.

ART. 8.

(Prefetture).

1. L'organizzazione delle prefetture deve tenere conto delle esigenze delle singole realtà territoriali.

2. In ogni caso, l'organizzazione della prefettura deve tenere conto almeno delle seguenti aree di attività:

a) raccordo e collaborazione istituzionali;

b) analisi, dati e proposte sulle realtà territoriali, con particolare riferimento all'azione del Governo;

c) ordine e sicurezza pubblica;

d) coordinamento e funzionamento della pubblica amministrazione;

e) gestione delle emergenze.

3. Un funzionario della carriera di Governo assume la responsabilità di quanto attiene alle attività degli uffici strumentali delle prefetture.

ART. 9.

(Uffici centrali del Ministero dell'interno).

1. Nell'organizzazione degli uffici centrali del Ministero dell'interno sono individuati i posti di direzione che, in ragione della specificità dei compiti, sono affidati ai funzionari della carriera di Governo.

ART. 10.

(Area e procedura negoziali).

1. È istituita l'area negoziale dei funzionari della carriera di Governo per tutto quanto attiene alle materie del rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali.

2. Il trattamento economico fondamentale e accessorio è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare successivamente all'accordo stipulato da una delegazione di parte pubblica costituita dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali in possesso di indici specifici di effettiva rappresentatività del personale della carriera, da individuare con decreto del Ministro per la funzione pubblica, ema-

nato di concerto con il Ministro dell'interno.

3. La disciplina negoziale ha durata triennale e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.

4. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza del triennio e si conclude con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo corredata da idonea relazione tecnica compatibile con la politica finanziaria del Governo.

5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione di cui al comma 4, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica.

6. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce in merito alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

7. Per la riscossione delle quote associative, le associazioni professionali dei funzionari della carriera di Governo possono chiedere di poter accedere alle stesse procedure e modalità delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali.

ART. 11.

(Mobilità di sede).

1. In caso di trasferimento di ufficio, al fine di favorire la mobilità di sede ai funzionari della carriera di Governo ai quali non è stato assegnato un alloggio da parte dell'amministrazione, è riconosciuto per un periodo non superiore a tre anni dal trasferimento il rimborso delle spese di locazione, eventualmente differenziate per aree geografiche, nella misura individuata nella procedura negoziale di cui all'articolo 10.

2. In occasione del periodo di prova, ai consiglieri ai quali non è stato assegnato un alloggio da parte dell'amministrazione è riconosciuto il rimborso di cui al comma 1.

3. Con la medesima procedura negoziale di cui al comma 1 possono essere individuate altre misure idonee a favorire la mobilità di sede.

ART. 12.

(Norme transitorie e finali).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, rispettando l'ordine delle qualifiche e la anzianità maturata, sono inquadrati:

a) nella qualifica di consigliere i funzionari appartenenti alle qualifiche di vice consigliere di prefettura, consigliere di prefettura, direttore di sezione e vice prefetto ispettore aggiunto;

b) nella qualifica di vice prefetto i funzionari appartenenti alle qualifiche di vice prefetto ispettore e di vice prefetto;

c) nella qualifica di prefetto i funzionari appartenenti alle qualifiche di prefetto e di prefetto di prima classe.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i funzionari in servizio appartenenti alla ex carriera di ragioneria del Ministero dell'interno, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica di consigliere, possono chiedere di essere inquadrati nella carriera dei funzionari di Governo secondo i criteri individuati nel comma 1 e venendo collocati dopo l'ultimo di pari anzianità. Contemporaneamente si procede alla soppressione dei posti in organico nel ruolo di provenienza.

3. Il Ministro dell'interno provvede a definire le nuove piante organiche, secondo i criteri di razionalizzazione degli apparati individuati dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e procede alla conseguente riduzione delle dotazioni delle qualifiche della carriera dei funzionari di Governo in misura complessivamente comunque non inferiore ad un quinto.

4. In occasione del primo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'articolo 10, si provvede alla revisione del trattamento economico accessorio e alla individuazione degli istituti necessari ad assicurare il mi-

gliore svolgimento dei compiti e la valorizzazione delle responsabilità e delle professionalità. Il trattamento economico di base del prefetto non può essere inferiore a quello riconosciuto al consigliere di Cassazione alla data del 5 agosto 1988 e, se più favorevole, a quello individuato dalla contrattazione o dalla legge per i dirigenti generali dello Stato. I trattamenti economici di base del vice prefetto e del consigliere corrispondono rispettivamente al 75 per cento e al 50 per cento di quello attribuito al prefetto; conseguentemente i ricorsi giurisdizionali per il riconoscimento dell'allineamento stipendiale ai sensi dell'articolo 2, comma 22-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e per il riconoscimento dei danni derivanti dalla mancata adozione in tempo utile, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 20 novembre 1987, n. 472, dei provvedimenti economici sono dichiarati estinti di ufficio nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore del primo accordo biennale se i ricorrenti entro i trenta giorni successivi non presentano al giudice adito specifica istanza, da notificare alla controparte, di prosecuzione del contenzioso.

5. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno dà esecuzione ai provvedimenti di allineamento stipendiale emanati prima dall'11 luglio 1992, nell'importo individuato dalla Corte dei conti, iniziato da quelli riguardanti le situazioni maturate nel 1987. Sono fatte salve le prescrizioni e le decadenze maturate.

6. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno dà esecuzione ai provvedimenti di allineamento stipendiale emanati prima dell'11 luglio 1992, iniziando da quelli riguardanti le situazioni maturate nel 1987. Sono fatte salve le prescrizioni e le decadenze maturate.

ART. 13.

(Esecuzione).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno adotta tutti gli atti necessari alla applicazione della stessa, ivi compreso quello di individuazione dei moduli generali di organizzazione delle prefetture.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi stabiliti dalla medesima, il Governo è delegato ad emanare uno o più testi unici per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della carriera prefettizia definiti ai sensi della presente legge, carriera del funzionario di Governo, e di abrogazione di ogni norma in contrasto con la medesima.

3. Con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere previsti, altresì, percorsi di alta formazione, anche con la possibilità di periodi sabbatici non superiori ad un anno per dieci anni di effettivo servizio, nonché la possibilità di poter richiedere, in aggiunta a quanto già riconosciuto, periodi di aspettativa senza assegni non superiori a cinque anni, non valutabili ai fini dell'effettivo servizio, ai fini dello svolgimento di incarichi presso altre pubbliche amministrazioni. Analogamente, si provvede ad individuare i criteri e le modalità per l'equiparazione delle esperienze professionali e della direzione degli uffici, sia a livello centrale che presso una prefettura, degli incarichi indicati al comma 3 dell'articolo 4.

ART. 14.

(Abrogazioni).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi il consiglio di prefettura e la giunta provinciale amministrativa; i loro compiti sono svolti dall'ufficio della prefettura che riveste preminente competenza nella materia.

2. Sono abrogati:

a) gli articoli 18, 19, 23 e 24 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

b) l'articolo 42, commi primo, terzo, quarto, quinto e settimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, fermo restando che i posti ivi previsti confluiscono nella dotazione organica della Polizia di Stato;

c) limitatamente alla carriera prefettizia l'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e l'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216;

d) limitatamente alla carriera prefettizia l'articolo 40 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e gli articoli 13, 14, 16, 17 e 18, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340;

e) gli articoli 7 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340;

f) l'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;

g) gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, e limitatamente alla carriera prefettizia l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339;

h) l'articolo 2, primo comma, numero 8), e limitatamente alla carriera prefettizia i numeri 9) e 10), del regio decreto 14 novembre 1901, n. 466;

i) gli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 del regio decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111.

3. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

n. 5540, d'iniziativa del deputato Gasparri

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la disciplina del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, nonché per il riordino della stessa, tenendo conto che le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle relative leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi del personale della carriera prefettizia sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e compatibilità economiche stabiliti per il personale contrattualizzato, e attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere la disciplina del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia sulla base di un procedimento negoziale tra Governo e rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale prefettizio, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica;

b) fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, terzo comma, e dall'articolo 43, ventesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, formano oggetto del procedimento negoziale di cui alla lettera *a)* del presente comma il trattamento economico fondamentale e accessorio, la reperibilità, il trattamento economico di missione e di trasferimento, l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, le aspettative sindacali e i permessi sindacali retribuiti;

c) l'accordo non può comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti quelli previsti nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati, nonché nei pertinenti capitoli del bilancio dello Stato;

d) rafforzamento della specificità e della unitarietà del ruolo, attraverso la previsione del concorso pubblico come unica modalità di accesso alla qualifica iniziale e l'esclusione di ogni possibilità di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la nomina a prefetto; conseguente abrogazione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;

e) accorpamento nell'ambito delle qualifiche direttive dei funzionari in servizio, assunti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1987, n. 340, alla tabella I annessa al medesimo decreto, e conseguente rideterminazione delle relative funzioni e dotazioni organiche, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;

f) revisione del sistema di progressione in carriera secondo criteri di selezione per merito correlati alla valutazione del servizio prestato, delle posizioni ricoperte e dei risultati conseguiti, subordinando l'accesso alla dirigenza alla prestazione del servizio presso diversi uffici dell'amministrazione;

g) revisione della disciplina relativa alla attribuzione dei compiti e delle responsabilità in relazione alle attitudini individuali e alle esigenze di arricchimento della qualificazione professionale;

h) previsione di adeguati strumenti di formazione e di aggiornamento professionale nell'arco complessivo della carriera;

i) individuazione del regime transitorio in relazione a quanto previsto alla lettera *e)*;

l) adeguamento delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, ai criteri direttivi di cui al presente articolo e determinazione della disciplina dello stato giuridico del personale della carriera prefettizia per gli

aspetti non direttamente disciplinati dallo stesso decreto;

m) previsione di appropriate misure volte a ricondurre la dinamica delle retribuzioni del personale di cui alla lettera *e)* entro gli stessi vincoli di compatibilità previsti per il personale contrattualizzato, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Gli schemi di decreti legislativi, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria a livello nazionale, qualora si esprimano entro venti giorni dalla richiesta, sono trasmessi per l'espressione del parere alle competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano nei quaranta giorni successivi, decorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.